



azienda pubblica per i servizi alla persona
Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 6.04.2020

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA (PIANA E CONFEZIONATA) E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI" CIG 8228177A74"- PROROGA SCADENZA TERMINI-

IL DIRETTORE

Premesso che

- con determinazione n.50 del 27.2.2020 si provvedeva ad avviare la "PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA (PIANA E CONFEZIONATA) E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI" CIG 8228177A74"
- con la medesima determinazione si fissava la scadenza dei termini per:
 - a) la presentazione delle richieste di sopralluogo al 10.04.2020;
 - b) la presentazione delle richieste di chiarimenti al 18.04.2020 ore 18.00;
 - c) le risposte ai chiarimenti fornite entro le ore 14:00 del giorno 17/04/2020.
 - d) la presentazione delle offerte di gara, entro le ore 13.00 del giorno 20.04.2020;
 - e) la prima seduta pubblica di gara il giorno ore 9,30 del 22.4.2020;

Considerato che sono effettuate, a norma di legge, le pubblicazioni degli atti di gara;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18” Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Preso atto che sulla base dell'art. 103 del sopra richiamato DL 18/2020, le amministrazioni pubbliche sono tenute a valutare l'incidenza della situazione emergenziale da Covid-19 sull'esecuzione degli appalti, disponendo la proroga quando risulti evidente che le particolari condizioni non consentono di accrescere la platea dei potenziali offerenti e dare la possibilità di presentare offerte;

Valutato che

- l'emergenza da Covid-19 ha inciso profondamente sul territorio di questo ente e sui territori limitrofi;
- lo “stato di emergenza” è tale da giustificare l'uso di strumenti che posticipano la scadenza della gara in corso , almeno per due ordini di ragioni:

1-questo ente ha dovuto assumere provvedimenti di riorganizzazione della gestione del proprio personale e dei flussi di lavoro attivando modelli di "lavoro agile" per imposizione dell'art. 87 del decreto legge 18/2020; tale decreto ha stabilito che, dal 17 marzo scorso, il "lavoro agile" sia la "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni"; inoltre, sempre, l'art. 87 del DL 18/2020, ha prescritto di "limitare la presenza del personale negli uffici"; conseguentemente, la produttività dell'amministrazione, che nel giro di poche ore è stata costretta a reinventare i propri processi produttivi, inevitabilmente ha subito un rallentamento che perdurerà sino a quando il nuovo modello organizzativo non sarà perfettamente a regime;

2- le imprese non stanno certamente operando a pieno ritmo, sia per le restrizioni imposte dal Governo (cfr. DPCM 22/3/2020, art. 1 lett. a), sia per la necessità di limitare il contagio tra i lavoratori; pertanto, non è infondato ritenere che: l'attuale stato di emergenza sia tale da incidere sulla effettiva capacità delle imprese di partecipare alle gare d'appalto; che una condotta prudente e consapevole consenta di posticipare la scadenza delle procedure in essere;

Richiamata altresì la direttiva del Ministro delle Infrastrutture all'Anas e alle ferrovie, emanata con una nota del 23 marzo, con la quale si chiarisce che la disposizione del decreto legge si applica per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, a eccezione dei casi per i quali lo stesso articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal Dlgs 50/2016. Il ministero precisa che tali procedure rappresentano la *sedes materiae* tipica di applicabilità della particolare norma, in quanto la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto.

Preso atto che in base a questa interpretazione, i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020): una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Valutato inoltre che la procedura in oggetto non rientra tra le procedure urgenti connesse alle esigenze della situazione emergenziale;

Rilevato che l'articolo 79 del Dlgs 50/2016 stabilisce al comma 3, i casi nei quali le stazioni appaltanti sono tenute a prorogare i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, includendo tra queste anche l'ipotesi nella quale siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara. I nuovi termini, inoltre, devono essere pubblicizzati con le modalità con cui sono stati resi noti originariamente;

Ritenuto opportuno in base a quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 103 del Dl 18/2020 ridefinire i termini per la procedura in oggetto, tenendo in considerazione i vari elementi rilevanti, come la durata potenziale del periodo emergenziale e la durata potenziale delle misure limitative alle attività, che determina notevoli difficoltà per gli operatori economici, sia in relazione agli aspetti amministrativi sia in ordine a quelli organizzativi, come segue:

- termini per il ricevimento delle offerte ore 13.00 del 15 giugno 2020
- termini per il ricevimento delle richieste di chiarimento ore 12 del 20 maggio 2020
- le risposte ai chiarimenti fornite entro le ore 14:00 del giorno 28 maggio 2020
- prima seduta pubblica giorno 19 giugno 2020 ore 9,30, specificando che se saranno ancora vigenti misure di restrizione degli spostamenti si terranno in videoconferenza, o videochiamata.

Considerato altresì che, in conseguenza alle disposizioni normative sopra citate e alla semplificazione amministrativa introdotta in questa particolare fase, occorre modificare il disciplinare di gara come segue:

- Art. 9 “Requisiti di partecipazione”: tutti i requisiti possono essere autodichiarati; prima della aggiudicazione definitiva l'operatore economico individuato dovrà produrre la

documentazione probatoria delle autodichiarazioni prodotte, fermo restando che in caso di incongruenza tra quanto autodichiarato e prodotto determinerà esclusione dalla procedura;

- Art 15.1 punto 4 rubricato "Dichiarazioni bancarie" sono da produrre attraverso Autodichiarazione;
- Art. 15.1 punto 8 rubricato "Attestazione avvenuto sopralluogo" non dovuto;
- Art. 15.4 rubricato "Termine per la consegna della campionatura" entro le 13.00 del giugno 6 giugno 2020
- Art. 15.5. rubricato "Sopralluogo" il sopralluogo non è obbligatorio fermo restando che resta in capo all'operatore economico assumere le informazioni necessarie presso la stazione appaltante volte a valutare le prestazioni oggetto dell'appalto e quindi la formulazione di un'offerta maggiormente consapevole.
- Allegato 6 rubricato "Duvri": è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle esigenze aziendali, rappresenta un utile strumento di prevenzione e condivisione con i lavoratori. A tal fine a richiesta può essere messo a disposizione degli operatori economici il documento aziendale di valutazione del rischio biologico

Considerato che la rettifica del bando di gara, come sopra specificato, e la proroga del termine per la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, assicura il rispetto dei principi della libera concorrenza e non discriminazione sanciti all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento, al fine di rettificare il bando di gara come sopra specificato e di procedere, conseguenzialmente, alla proroga del termine per la presentazione delle candidature e delle offerte;

Ritenuto inoltre necessario approvare con il presente atto la pubblicazione dell'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in cui siano inserite le informazioni necessarie ai partecipanti per la presentazione delle offerte;

Di dare atto che resta invariato quant'altro contenuto non citato nella presente determinazione riferito al bando di gara e agli atti di gara precedentemente approvati e pubblicati.

Visti:

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 55 del 14/06/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019)"
- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014

- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01.10.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di rettificare il bando di gara relativo alla procedura telematica di affidamento del servizio PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA (PIANA E CONFEZIONATA) E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI" CIG 8228177A74, come di seguito riportato:

- termini per il ricevimento delle offerte ore 13.00 del 15 giugno 2020
- termini per il ricevimento delle richieste di chiarimento ore 12 del 20 maggio 2020
- le risposte ai chiarimenti fornite entro le ore 14:00 del giorno 28 maggio 2020
- prima seduta pubblica giorno 19 giugno 2020 ore 9,30 , specificando che se saranno ancora vigenti misure di restrizione degli spostamenti si terranno in videoconferenza, o videochiamata.

2. di rettificare il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto come segue:

- Art. 9 "Requisiti di partecipazione" : tutti i requisiti possono essere autodichiarati; prima della aggiudicazione definitiva l'operatore economico individuato dovrà produrre la documentazione probatoria delle autodichiarazioni prodotte, fermo restando che in caso di incongruenza tra quanto autodichiarato e prodotto determinerà esclusione dalla procedura;

- Art 15.1 punto 4 rubricato "Dichiarazioni bancarie" sono da produrre attraverso Autodichiarazione;

- Art. 15.1 punto 8 rubricato "Attestazione avvenuto sopralluogo" non dovuto;

- Art. 15.4 rubricato "Termine per la consegna della campionatura" entro le 13.00 del giugno 6 giugno 2020

- Art. 15.5. rubricato "Sopralluogo "Il sopralluogo non è obbligatorio fermo restando che resta in capo all'operatore economico assumere le informazioni necessarie presso la stazione appaltante volte a valutare le prestazioni oggetto dell'appalto e quindi la formulazione di un'offerta maggiormente consapevole.

- Allegato 6 rubricato "Duvri": è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle esigenze aziendali, rappresenta strumento di prevenzione e condivisione con i lavoratori. A tal fine a richiesta

può essere messo a disposizione degli operatori economici il documento aziendale di valutazione del rischio biologico.

3. di approvare l'avviso, allegato alla presente determinazione sotto la lettera a) quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

4. di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione dell'Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte secondo quanto stabilito dall'art. 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

5. di dare atto che resta invariato quant'altro contenuto non citato nella presente determinazione nel bando di gara e negli atti di gara precedentemente approvati e pubblicati;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e all'albo informatico.

Il Direttore/RUP
Dott.ssa Elena Zini

Allegato a) alla determinazione n. 96 del 06.04.2020

AVVISO

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA (PIANA E CONFEZIONATA) E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI" CIG 8228177A74"- PROROGA SCADENZA TERMINI-

Premesso che

- con determinazione n.50 del 27.2.2020 si provvedeva ad avviare la "PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA (PIANA E CONFEZIONATA) E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI" CIG 8228177A74"
- con la medesima determinazione si fissava la scadenza dei termini per:
 - a) la presentazione delle richieste di sopralluogo al 10.04.2020;
 - b) la presentazione delle richieste di chiarimenti al 18.04.2020 ore 18.00;
 - c) le risposte ai chiarimenti fornite entro le ore 14:00 del giorno 17/04/2020.
 - d) la presentazione delle offerte di gara, entro le ore 13.00 del giorno 20.04.2020;
 - e) la prima seduta pubblica di gara il giorno ore 9,30 del 22.4.2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18” Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- la direttiva del Ministro delle Infrastrutture all'Anas e alle ferrovie, emanata con una nota del 23 marzo, con la quale si chiarisce che la disposizione del decreto legge si applica per il periodo compreso tra **il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020**, a eccezione dei casi per i quali lo stesso articolo 103 prevede l'esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal Dlgs 50/2016. Il ministero precisa che tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della particolare norma, in quanto la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto.

Preso atto che in base a questa interpretazione, i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020): una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere**

Valutato che

- **l'emergenza da Covid-19 ha inciso profondamente sul territorio di questo ente e sui territori limitrofi;**

- **lo “stato di emergenza” è tale da giustificare l'uso di strumenti che posticipano la scadenza della gara in corso**, almeno per due ordini di ragioni:

1- questo ente ha dovuto assumere provvedimenti di riorganizzazione della gestione del proprio personale e dei flussi di lavoro attivando modelli di "lavoro agile" per imposizione dell'art. 87 del decreto legge 18/2020; tale decreto ha stabilito che, dal 17 marzo scorso, il "lavoro agile" sia la "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni"; inoltre, sempre, l'art. 87 del DL 18/2020, ha prescritto di "limitare la presenza del personale negli uffici"; conseguentemente, la produttività dell'amministrazione, che nel giro di poche ore è stata costretta a reinventare i propri processi produttivi, inevitabilmente ha subito un rallentamento che perdurerà sino a quando il nuovo modello organizzativo non sarà perfettamente a regime;

2- le imprese non stanno certamente operando a pieno ritmo, sia per le restrizioni imposte dal Governo (cfr. DPCM 22/3/2020, art. 1 lett. a), sia per la necessità di limitare il contagio tra i lavoratori; pertanto, non è infondato ritenere che: l'attuale stato di emergenza sia tale da incidere sulla effettiva capacità delle imprese di partecipare alle gare d'appalto; che una condotta prudente e consapevole consenta di posticipare la scadenza delle procedure in essere;

Con determinazione n. 96 del 06.04.2020, in base a quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 103 del DL 18/2020, si è proceduto a ridefinire i termini per la procedura in oggetto, tenendo in considerazione i vari elementi rilevanti, come la durata potenziale del periodo emergenziale e la durata potenziale delle misure limitative alle attività, che determina notevoli difficoltà per gli operatori economici, sia in relazione agli aspetti amministrativi sia in ordine a quelli organizzativi, come segue:

- **termini per il ricevimento delle offerte ore 13.00 del 15 giugno 2020**
- **termini per il ricevimento delle richieste di chiarimento ore 12 del 20 maggio 2020**
- **le risposte ai chiarimenti fornite entro le ore 14:00 del giorno 28 maggio 2020**
- **prima seduta pubblica giorno 19 giugno 2020 ore 9,30, specificando che se saranno ancora vigenti misure di restrizione degli spostamenti si terranno in videoconferenza, o videochiamata.**

Considerato altresì che, in conseguenza alle disposizioni normative sopra citate e alla semplificazione amministrativa introdotta in questa particolare fase, **occorre modificare il disciplinare di gara come segue:**

- **Art. 9 “Requisiti di partecipazione”:** tutti i requisiti possono essere autodichiarati; prima della aggiudicazione definitiva l’operatore economico individuato dovrà produrre la documentazione probatoria delle autodichiarazioni prodotte, fermo restando che in caso di incongruenza tra quanto autodichiarato e prodotto determinerà esclusione dalla procedura;
- **Art 15.1 punto 4** rubricato “Dichiarazioni bancarie” sono da produrre attraverso Autodichiarazione;
- **Art. 15.1 punto 8** rubricato “Attestazione avvenuto sopralluogo” non dovuto;
- **Art. 15.4 rubricato** “Termine per la consegna della campionatura” entro le 13.00 del giugno 6 giugno 2020
- **Art. 15.5. rubricato** “Sopralluogo” il sopralluogo non è obbligatorio fermo restando che resta in capo all’operatore economico assumere le informazioni necessarie presso la stazione appaltante volte a valutare le prestazioni oggetto dell’appalto e quindi la formulazione di un’offerta maggiormente consapevole.
- **Allegato 6 rubricato “Duvri”:** è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle esigenze aziendali, rappresenta un utile strumento di prevenzione e condivisione con i lavoratori. A tal fine a richiesta può essere messo a disposizione degli operatori economici il documento aziendale di valutazione del rischio biologico

IL RUP
Dott.ssa Elena Zini